



ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 15.03.2020

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale

VISTA:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 (ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania), del Presidente della Regione Campania;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
- le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;

Visti e richiamati i DPCM:

- 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del



virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

- 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- art. 32 della Costituzione Italiana;
- art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

ATTESO che:

- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in Regione Campania e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali richiamati, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate a fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 e ad arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione occorre assumere a direttrice dell'azione l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta al predetto scopo;

DATO ATTO che:

- il territorio comunale è interessato dall'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione di carattere pubblico e privato;
- la prosecuzione delle lavorazioni di cui sopra comporta lo spostamento del personale dipendente delle Imprese edili con mancato rispetto delle misure di cui all'allegato I del DPCM 04.03.2020, nonché dei DPCM dell'08.03.2020, 09.03.2020 e 11 e dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Campania;

RITENUTO, pertanto, disporre la sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi di Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo l'intervento di dragaggio per il carattere di indifferibilità ed urgenza che lo stesso riveste in ragione della impossibilità di esecuzione dello stesso durante la stagione estiva senza pregiudizio per la balneazione;

PRECISATO che saranno garantite le attività DI MANUTENZIONE ORDINARIA sull'intero territorio comunale;

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020, salva diversa disposizione:



- **LA SOSPENSIONE** di tutte le lavorazioni relative agli interventi di e ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo l'intervento di dragaggio per il carattere di indifferibilità ed urgenza che lo stesso riveste in ragione della motivazione sopra dedotta;

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura di Salerno;
- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;
- al locale Comando Polizia Locale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- ai componenti del C.O.C.;
- al Responsabile dell'Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentiva;
- all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.

PRECISA

che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
f.to Antonio Capone